

STATUTO

FEDERALBERGHI GARDA VENETO

37016 Garda (VR) - Via San Bernardo 137



APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1 MARZO 1975

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
18 OTTOBRE 1993

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
21 APRILE 1997

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
6 LUGLIO 1999

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
14 OTTOBRE 2009

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
2 DICEMBRE 2009

STATUTO FEDERALBERGHI GARDA VENETO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Unione Gardesana Albergatori Veronesi (UGAV) con la denominazione FEDERALBERGHI GARDA VENETO, di seguito per brevità denominata Unione.

Articolo 2 - Sede, durata e livelli di rappresentanza

Federalberghi Garda Veneto non ha scopi di lucro, né vincoli con partiti o movimenti politici. Ha sede in Garda e durata illimitata.

Federalberghi Garda Veneto aderisce a Federalberghi, per la rappresentanza nazionale, e a Federalberghi Veneto, per la rappresentanza regionale.

Può, inoltre, aderire ad altri enti ed organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, che perseguano scopi vantaggiosi per gli associati.

Articolo 3 - Ambiti di rappresentanza

Federalberghi Garda Veneto è l'espressione comprensoriale unitaria delle imprese del settore turistico ricettivo di tipo alberghiero, aventi giurisdizione nell'ambito territoriale del comprensorio Garda-Baldo.

Per settore turistico ricettivo di tipo alberghiero si intendono le seguenti imprese: alberghi, motel, villaggi-albergo, residence, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, case albergo per anziani, rifugi alpini, ostelli per la gioventù, agriturismi con alloggio, foresterie per turisti e aziende similari.

Aderiscono a Federalberghi Garda Veneto, in qualità di soci effettivi, le Associazioni comunali del settore turistico alberghiero - ancorché per questa sola componente qualora comprendano anche altre categorie - costituite con modalità e aventi regole e funzioni conformi ai principi definiti dallo statuto-quadro approvato dall'Assemblea di Federalberghi Garda Veneto.

Possono inoltre aderire, in qualità di socio aggregato, le imprese situate in ambiti territoriali nei quali non sia ancora operante alcuna Associazione comunale aderente a Federalberghi Garda Veneto ed enti che esercitano un'attività economica collegata al turismo. La qualifica di socio aggregato non consente l'esercizio dell'elettorato attivo né di quello passivo.

Non può essere associata a Federalberghi Garda Veneto più di una Associazione comunale per lo stesso Comune.

L'adesione a Federalberghi Garda Veneto comporta l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei suoi principi.

Articolo 4 - Scopi

Federalberghi Garda Veneto ha per scopi:

- a) l'affermazione dell'etica professionale degli imprenditori turistici e la promozione di iniziative, anche economiche, per favorire lo sviluppo e la prosperità;
- b) la rappresentanza degli interessi complessivi dei soci, presso le istituzioni e nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato;
- c) la designazione e la nomina di propri rappresentanti o delegati in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
- d) l'organizzazione e la gestione, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati, di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il proprio personale, per i soci e per i loro addetti del settore;

- e) la conoscenza e la diffusione delle informazioni sulle problematiche di settore per mezzo di circolari, propri organi di stampa od altra pubblicazione periodica e non;
- f) la consulenza e l'assistenza, diretta o a mezzo terzi, in materia contabile, fiscale, rapporti di lavoro, legale, urbanistica, finanziaria, amministrativa e commerciale, nonché quant'altro in attività e servizi si rendesse necessario per una più razionale ed economica gestione delle aziende associate;
- g) la conciliazione delle controversie che dovessero insorgere nel sistema associato, sia individualmente sia collettivamente;
- h) l'assistenza e il coordinamento delle Associazioni comunali aderenti nella loro attività di tutela, in modo da favorirne l'efficienza e lo sviluppo, nei rispettivi ambiti di competenza e nel rispetto della reciproca autonomia;
- i) la promozione e la fondazione delle Associazioni comunali di categoria che vogliano fare riferimento all'Unione ed al relativo sistema associativo, laddove non siano ancora state costituite;
- j) lo studio e la realizzazione di ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale, permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica nonché compiendo operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie;
- k) l'espletamento di ogni altro compito conferito da leggi o dai propri organi sociali.

Articolo 5 - Obblighi dei soci

L'adesione a Federalberghi Garda Veneto dovrà essere richiesta dalle Associazioni comunali e dalle imprese in forma scritta. Nel caso di Associazioni comunali la richiesta dovrà essere accompagnata da: copia della delibera adottata dal proprio organo statutario; copia del proprio statuto; elenco dei propri iscritti con specifica delle categorie e dei posti letto.

L'iscrizione si intende sempre riferita per anno solare e a tempo indeterminato.

La domanda di ammissione a socio presuppone la piena conoscenza ed implica la incondizionata accettazione delle norme previste dal presente Statuto.

Sull'ammissione dei soci decide, insindacabilmente, il Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile.

Le deliberazioni assunte regolarmente dagli organi sociali dell'Unione sono valide ed impegnative anche nei confronti di eventuali assenti, astenuti o dissenzienti.

L'iscrizione all'Unione comporta l'obbligo di aderire al sistema organizzativo di Federalberghi. Le Associazioni comunali aderenti dovranno armonizzare i propri statuti e le proprie attività ai principi delle medesime componenti del sistema.

I soci sono tenuti, altresì, a versare i contributi associativi nelle misure e con le modalità fissate dagli organi dell'Unione e da regolamento.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Nei confronti dei soci inadempienti l'Unione potrà intraprendere qualsiasi azione utile al recupero dei contributi associativi non riscossi.

Entro il 31 maggio di ogni anno, le Associazioni comunali dovranno fornire all'Unione l'elenco aggiornato dei propri iscritti.

La qualifica di socio può venire meno:

- per scioglimento dell'Associazione comunale;
- per cessazione dell'attività;
- per esclusione, con provvedimento motivato;
- per recesso volontario, da comunicare per iscritto entro il 31 ottobre ed efficace dall'anno successivo.

Articolo 6 - Ruolo e funzioni delle Associazioni comunali

Le Associazioni comunali:

- costituiscono il sistema organizzativo dell'Unione per la rappresentanza, tutela ed assistenza delle imprese associate in ambito locale;
- sono tenute a far osservare alle proprie imprese associate l'obbligatorietà del completo inquadramento nelle componenti regionali e nazionali del sistema organizzativo federale;
- assicurano al proprio interno adeguata rappresentatività dei livelli di categoria;
- organizzano servizi alle imprese associate e ne incentivano lo sviluppo;
- collaborano con l'Unione nelle attività riguardanti gli interessi generali della categoria ed in particolare di quelli del comprensorio Garda-Baldo.

Articolo 7 - Organi

Gli organi di Federalberghi Garda Veneto sono:

Assemblea dei soci
Consiglio direttivo
Presidente
Vice presidente
Tesoriere
Collegio dei probiviri

Articolo 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai presidenti delle Associazioni comunali, o loro delegati, e da un numero di consiglieri espressi dalle Associazioni comunali, attribuito in ragione del numero di posti letto da ciascuna di esse rappresentato. Ad ogni Associazione comunale viene assegnato un rappresentante ogni mille posti letto o frazione superiore ai cinquecento.

Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'integrale pagamento dei contributi richiesti e corrisposti.

In caso di impossibilità ad intervenire, è ammessa la delega del proprio voto ad altro membro dell'Assemblea appartenente alla medesima Associazione comunale.

Ciascun componente non può avere più di una delega.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una volta all'anno preferibilmente entro il mese di maggio:

- fissa le linee programmatiche e di indirizzo dell'attività dell'Unione volte al conseguimento degli scopi sociali;
- delibera sul rendiconto consuntivo dell'anno precedente e sul preventivo dell'anno successivo;
- determina le quote di ammissione e l'ammontare dei contributi associativi, su proposta del Consiglio direttivo;
- elegge il Presidente dell'Unione, anche al di fuori del proprio seno, tra gli albergatori e con modalità di votazione a norma di regolamento;
- elegge il Consiglio direttivo, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per Associazione comunale a norma di regolamento;
- elegge il Collegio dei probiviri;
- approva i regolamenti di esecuzione del presente Statuto, su proposta del Consiglio direttivo;
- può conferire la distinzione di presidente onorario dell'Unione per meriti eccezionali o speciali acquisiti nel campo turistico alberghiero od organizzativo;
- delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- approva le modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento dell'Unione;
- delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi dell'Unione riterranno di sottoporre ad essa.

Articolo 9 - Ordinamento e deliberazioni Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Unione o su richiesta del Consiglio direttivo o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti l'Assemblea. In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione il Vice presidente.

L'avviso di convocazione deve essere diramato per iscritto, con preavviso di almeno sette giorni per l'Assemblea ordinaria e di almeno dodici giorni per l'Assemblea straordinaria, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti;
- b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il consenso della metà più uno dei voti. In caso di parità si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente, a meno che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di membri che disponga di almeno i due terzi dei voti complessivi spettanti e le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più di uno dei voti presenti.

Per lo scioglimento dell'Unione è necessario il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti complessivi spettanti.

Articolo 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per ogni Associazione comunale aderente e da due rappresentanti proposti dal Presidente tra i componenti l'Assemblea e con il gradimento delle Associazioni comunali di provenienza, eletti come da regolamento.

Il Consiglio direttivo:

- nomina il Vice presidente e il Tesoriere tra i propri componenti, su proposta del Presidente;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci e/o sulla loro esclusione;
- propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi e stabilisce criteri, modalità e termini per la loro riscossione;
- predispone il rendiconto consuntivo e il preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- provvede, su proposta del Presidente, alla designazione dei rappresentanti dell'Unione in tutti gli enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
- nomina e revoca il Direttore, su proposta del Presidente;
- delibera le assunzioni del personale, determinandone le qualifiche e il trattamento economico;
- propone all'Assemblea i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
- compie tutti gli atti necessari alla gestione dell'Unione, promuove e attua quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi sociali e per favorire la partecipazione degli iscritti alla vita dell'Unione, con esclusione dei compiti e attribuzioni dell'Assemblea;
- delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Ordinamento e deliberazioni Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Unione con preavviso scritto da farsi di norma almeno cinque giorni prima della data della riunione. Per urgenze la convocazione potrà essere fatta telefonicamente per il giorno dopo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun consigliere dispone di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto. E' ammesso il ricorso allo scrutinio segreto quando viene richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Non è ammessa la delega per la rappresentanza nel Consiglio direttivo.

Il consigliere che risulti assente ingiustificato a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

I consiglieri indisponibili per decadenza, dimissioni o altro motivo, dovranno essere prontamente sostituiti, come da regolamento.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, come uditori, anche persone estranee allo stesso, senza diritto di voto.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Unione di fronte a terzi ed in giudizio, e la firma a tutti gli effetti di legge e di Statuto;
- convoca e presiede, con diritto di voto, l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
- provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sovrintende, con la collaborazione del Direttore e del Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Unione;
- può conferire specifici incarichi o deleghe agli associati;
- vigila sulle attività degli uffici e dei servizi;
- regola i rapporti di lavoro del personale e compie gli atti di relativa competenza;
- stipula le convenzioni e gli accordi commerciali a favore degli iscritti;
- in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo a cui riferirà alla prima riunione successiva per la conseguente ratifica.

Articolo 13 - Vice presidente

Il Vice presidente:

- coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- opera con delega del Presidente in via transitoria o permanente;
- sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di suo temporaneo impedimento;
- in caso di dimissioni del Presidente, esercita tutti i suoi poteri fino a nuove elezioni da indire entro tre mesi.

Articolo 14 - Tesoriere

Il Tesoriere collabora con il Presidente e con il Direttore nella gestione amministrativa e finanziaria dell'Unione, sulla quale esercita la vigilanza verificando l'attuazione delle delibere in materia di spesa.

Articolo 15 - Direttore

Il Direttore:

- provvede, di concerto con il Presidente, all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- conduce l'attività degli uffici e dei servizi, è responsabile del personale e cura l'amministrazione dell'Organizzazione assicurandone il regolare funzionamento;
- partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi sociali, di cui è segretario, redigendone i relativi verbali;
- può rappresentare l'Unione nei rapporti esterni, su incarico del Presidente.

Articolo 16 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Il Collegio nomina tra i suoi membri il proprio presidente.

La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Sono deferite ai probiviri le controversie sulla interpretazione del presente Statuto e suoi regolamenti. Sono inoltre deferite ai probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura che siano insorte tra i soci, e che non si siano potute risolvere bonariamente.

Le decisioni dei probiviri sono prese, inappellabilmente, a maggioranza del Collegio medesimo.

Articolo 17 - Comitato giovani albergatori

In seno a Federalberghi Garda Veneto è costituito il Comitato giovani albergatori, il quale nomina tra i suoi iscritti il proprio presidente, che dura in carica quattro anni e non può essere eletto per oltre due mandati consecutivi completi.

Possono aderire al Comitato imprenditori o loro familiari aventi un'età non superiore a quaranta anni.

Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori, sostenere la loro affermazione negli ambiti sociali ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Unione in modo unitario le istanze dei propri aderenti.

Il Comitato non può assumere compiti di rappresentanza sindacale esterna all'Unione.

Il Comitato è rappresentato nell'Unione dal proprio presidente, il quale partecipa con parere consultivo alle Assemblee.

L'organizzazione e l'attività del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio direttivo dell'Unione.

Articolo 18 - Disposizioni generali sulle cariche

Il Presidente dell'Unione dura in carica quattro anni e non può essere eletto per oltre due mandati consecutivi completi, in modo da assicurare una adeguata rotazione. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

I componenti del Consiglio direttivo e i probiviri, vengono eletti e decadono in concomitanza con l'elezione o la decadenza del presidente dell'Unione, e sono rieleggibili.

La perdita della qualifica di socio da parte di un rappresentante del sistema organizzativo comporta l'immediata decadenza da ogni carica in seno all'Unione.

Tutte le cariche svolte per mezzo di imprenditori aderenti all'Unione vengono rese a titolo gratuito. Tuttavia, per specifici incarichi, verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese e di trasferta eventualmente sostenute.

Articolo 19 - Assemblea generale degli albergatori

L'Assemblea generale degli albergatori dell'Unione è costituita dalla globalità delle imprese turistico alberghiere, iscritte alle Associazioni comunali o iscritte singolarmente.

L'Assemblea generale degli albergatori ha potere consultivo e viene convocata di regola una volta all'anno, entro il mese di dicembre.

L'Assemblea generale degli albergatori:

- esamina e dibatte la relazione annuale presentata dal Presidente dell'Unione;
- può proporre singole iniziative o indirizzare l'attività dell'Unione nell'ambito dei suoi scopi sociali.

Articolo 20 - Patrimonio

Il patrimonio di Federalberghi Garda Veneto è costituito:

- da quote di iscrizione, contributi ordinari, straordinari e per servizi, proventi vari, a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Unione;
- da impianti, arredi, attrezzature, valori e beni immobili che a qualsiasi titolo sono in possesso dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, su delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale verrà redatto il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Gli eventuali avanzi di gestione nonché i fondi e le riserve eventualmente esistenti non dovranno essere e non potranno essere distribuiti sotto qualsiasi forma diretta o indiretta durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 22 - Principi generali

Il presente Statuto sostituisce ogni altra precedente convenzione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e ai principi generali di diritto che regolano la materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- I. Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna.*
- II. La presidenza in carica al momento di entrata in vigore del presente Statuto completerà il proprio mandato triennale previsto dal previgente ordinamento. Agli effetti della rieleggibilità delle cariche, ai sensi dell'articolo 18, il mandato in corso deve intendersi come primo mandato.*
- III. In sede di prima applicazione del presente Statuto, le Associazioni comunali provvederanno a designare i loro rappresentanti costituenti la nuova Assemblea dei soci entro 90 giorni da oggi in modo da procedere a nuove elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo di Federalberghi Garda Veneto entro 120 giorni da oggi.*

FEDERALBERGHI GARDA VENETO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE

SISTEMA CONTRIBUTIVO (Art. 5 Statuto)

Approvato da Assemblea straordinaria 02.12.2009

- a. I contributi per il sostegno finanziario di Federalberghi Garda Veneto sono costituiti da:
 - quote una tantum di ammissione
 - contributi annuali associativi ordinari
 - contributi annuali di sistema Federalberghi
 - contributi associativi straordinari
 - contributi specifici
- b. Le Associazioni comunali che aderiscono a Federalberghi Garda Veneto devono depositare, all'atto dell'iscrizione, l'elenco con il numero delle aziende associate distinto per categorie e per ognuna di esse i relativi numeri di posti letto. Successivamente, le medesime Associazioni devono depositare entro il mese di maggio di ogni anno l'elenco aggiornato dei loro soci, accompagnato dal versamento della prima rata del contributo associativo annuale, a titolo di acconto, pari al 50% dell'importo pagato l'anno precedente e provvedere al saldo, a conguaglio, entro il mese di settembre dell'anno di competenza. Categoria e posti letto devono tenere conto dei dati ufficiali assegnati e pubblicati dalla provincia, ricomprendendo nel calcolo tutti i posti letto del socio, anche di quelli eventualmente posseduti in dipendenze, altre unità o catene alberghiere, salvo eccezioni motivate.
- c. I soci aggregati sono tenuti a comunicare, all'atto dell'iscrizione, la propria categoria e il numero di posti letto. Per tali soci i contributi associativi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di giugno dell'anno di competenza.
- d. Le quote di ammissione non verranno restituite alla cessazione della qualifica di socio per qualsiasi ragione.
- e. La misura dei contributi associativi ordinari verrà determinata annualmente considerando il posto letto.
- f. La misura dei contributi di sistema Federalberghi verrà determinata annualmente in misura fissa per ogni azienda alberghiera. La riscossione avverrà tramite Inail, in convenzione con Federalberghi, a partire dall'anno successivo l'iscrizione.
- g. I contributi associativi straordinari potranno essere determinati per programmi ed iniziative speciali, oltreché per situazioni non prevedibili, e possono essere deliberati e richiesti in ogni periodo dell'anno.
- h. I contributi specifici verranno richiesti alle singole aziende alberghiere, per pratiche e servizi resi direttamente dall'ufficio e rientranti nell'ambito degli scopi sociali di Federalberghi Garda Veneto.
- i. In caso di dimissioni comunicate per iscritto entro il 31 ottobre, i soci saranno comunque tenuti a versare i contributi associativi dell'anno in corso. Per le dimissioni comunicate oltre il termine del 31 ottobre, i soci saranno comunque tenuti a versare i contributi associativi dell'anno in corso e quelli dell'anno successivo.
- j. Non sono ammesse, di regola, riduzioni dell'ammontare dei contributi associativi ordinari a carico delle Associazioni comunali aderenti, rispetto a quanto deliberato dagli organi Federalberghi Garda Veneto. L'assemblea può tuttavia, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilire anno per anno le somme direttamente a carico di Federalberghi Garda Veneto da destinare al sostenimento di spese per la realizzazione di determinati progetti e iniziative proposti dalle Associazioni comunali, aventi rilevanza locale, che siano coerenti e compatibili con le finalità dell'Associazione e rivolte a vantaggio della categoria rappresentata. Tali somme dovranno essere impiegate entro l'anno di approvazione o, al più tardi, entro l'anno successivo. L'assemblea delibera la somma complessiva da stanziare su proposta del Consiglio direttivo con l'indicazione della loro ripartizione e le caratteristiche che devono possedere le iniziative locali per ottenere l'accesso al sostegno finanziario da parte delle Associazioni comunali, purché sia garantita la sostenibilità finanziaria dell'onere. L'accesso al sostegno finanziario è deliberato dal Consiglio direttivo Federalberghi Garda Veneto sulla base di motivata proposta dell'Associazione comunale richiedente, corredata da una breve illustrazione dell'iniziativa e da un preventivo di massima, e quanto accordato ad un'Associazione comunale non è sindacabile da parte delle altre Associazioni comunali socie. Per l'anno 2011, alle Associazioni comunali che mettendo a disposizione i propri uffici locali si impegnano a promuovere e sostenere tra i loro iscritti il servizio di prenotazioni alberghiere fornito da Federalberghi Garda Veneto, la base di calcolo per stabilire il tetto di spesa dell'intervento finanziario a loro favore e a

carico di Federalberghi Garda Veneto è fissato nel 6% lordo del volume di affari riferibile ai rispettivi uffici locali nel corso dell'anno precedente, dedotti i costi sostenuti direttamente da Federalberghi Garda Veneto anche per il tramite della propria società di servizi (ad esempio: personale, traffico dati / telefono, attrezzature, ecc.). Nel caso tale differenza dovesse risultare negativa, le Associazioni comunali assumono l'obbligo di rimborsarla a Federalberghi Garda Veneto nella forma di contributo straordinario. (Agg. 27.04.2011)

- k. All'atto di nuove iscrizioni, sia le quote di ammissione sia quelle dei contributi associativi ordinari dell'anno in corso dovranno essere versati unitamente alla accettazione della domanda di adesione. Nel caso di 1^ iscrizione per un periodo dell'anno solare inferiore ai sei mesi, il contributo associativo ordinario verrà riproporzionato ai mesi di effettiva iscrizione.
- l. I soci morosi dovranno essere sollecitati a regolarizzare la propria posizione. La morosità per due anni comporta in prima istanza la sospensione dalla qualifica di socio e quindi l'esclusione dalla Federalberghi Garda Veneto, con provvedimento del Consiglio Direttivo. Il socio decaduto per morosità può chiedere la riammissione versando i contributi arretrati e una nuova quota di ammissione.

NOTE:

Per l'anno 2009 le quote di ammissione a socio sono determinate come segue:

- euro 1.000,00 per le Associazioni comunali;
- euro 100,00 per i soci aggregati fino a 80 posti letto; euro 150,00 per i soci aggregati con più di 80 posti letto.

Per l'anno 2009 i contributi annuali associativi ordinari sono determinati come segue:

- euro 4,00 a posto letto per le Associazioni comunali;
- euro 4,50 per i soci aggregati di alberghi 1-2 stelle, residence ed extralberghieri, con un minimo di euro 100,00;
- euro 5,50 a posto letto per i soci aggregati alberghi 3-4-5 stelle, con un minimo di euro 150,00.

Per l'anno 2009 i contributi annuali di sistema Federalberghi sono determinati in euro 75,00 per ogni azienda alberghiera iscritta.

COMPOSIZIONE E RAPPRESENTANZA ASSEMBLEA (Art. 8 Statuto)

Approvato da Assemblea straordinaria 02.12.2009

- a. Ai fini della composizione dell'Assemblea di Federalberghi Garda Veneto le designazioni dei delegati andranno fatte per iscritto dalle Associazioni comunali di provenienza.
- b. Il numero dei delegati spettanti andrà accertato annualmente dal Consiglio Direttivo, all'atto della verifica degli elenchi aggiornati degli iscritti da farsi in sede di predisposizione del rendiconto economico-finanziario consuntivo di esercizio dell'anno precedente.
- c. Nella nomina dei propri delegati in seno all'Assemblea, è opportuno che l'Associazione comunale assicuri adeguata rappresentanza a tutte le componenti associative locali facenti parte della stessa.
- d. I delegati durano in carica fino alla loro sostituzione da parte delle rispettive Associazioni comunali.
- e. I delegati decaduti dalla qualifica di socio, per qualsiasi ragione, dovranno essere prontamente sostituiti.
- f. In caso di impossibilità da parte di un delegato ad intervenire all'Assemblea, sopravvenuta alla sua convocazione, è consentito alle Associazioni di sostituirlo con altro delegato comunicandolo per iscritto entro 48 ore dalla data della riunione assembleare.

COMPOSIZIONE E RAPPRESENTANZA CONSIGLIO DIRETTIVO (Artt. 10 - 11 - 18 Statuto)

Approvato da Assemblea straordinaria 02.12.2009

- a. Il Consiglio Direttivo è composto, oltreché dal presidente di Federalberghi Garda Veneto, da un minimo di sette a un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea di cui:
 - un rappresentante per ogni Associazione comunale aderente, preferibilmente nella persona del suo presidente, su espressa indicazione delle medesime Associazioni con voto di lista.

- due rappresentanti proposti dal presidente di Federalberghi Garda Veneto tra i componenti l'Assemblea e con il gradimento delle Associazioni comunali di provenienza, tenendo conto dei principi di rappresentatività e territorialità.
- b. Partecipano alla composizione del Consiglio Direttivo le sole Associazioni comunali in regola con la posizione contributiva.
- c. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo così costituito dura in carica fino alla normale scadenza del mandato quadriennale coincidente con la presidenza di Federalberghi Garda Veneto.
- d. Alla scadenza anticipata dalla carica di membro del Consiglio Direttivo, per la perdita della qualifica di socio o qualsiasi altra ragione in base allo Statuto, si dovrà prontamente provvedere alla sostituzione a termini del presente regolamento e, quando occorra, alla ratificata da parte dell'Assemblea nella sua prima riunione utile.
- e. Non sono ammesse deleghe per la rappresentanza nel Consiglio Direttivo.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE (Artt. 8 - 12 - 18 Statuto)

Approvato da Assemblea straordinaria 02.12.2009

- a. Il presidente è eletto dall'Assemblea di regola a scrutinio segreto, dagli aventi diritto al voto. Tuttavia, qualora l'Assemblea sia unanimemente concorde, l'elezione può avvenire per acclamazione e in tal caso non si darà corso alle modalità di cui al successivo punto c.
- b. Qualora l'Assemblea elettiva ricada in periodo antecedente la data prevista per il pagamento dei contributi associativi annuali ordinari, la verifica poteri viene fatta sulla base dei contributi associativi richiesti e riscossi riguardanti l'esercizio finanziario precedente.
- c. La seduta elettiva si svolge con le seguenti modalità:
 - L'Assemblea nomina tra i presenti il presidente di seduta che presiede la stessa ed assicura il regolare svolgimento del successivo programma e delle votazioni. In caso di disaccordo sulla nomina, viene chiamato a presiedere la seduta il consigliere più anziano.
 - I presidenti delle Associazioni comunali, ovvero loro delegati, sottopongono all'Assemblea i candidati alla presidenza di Federalberghi Garda Veneto, scelto fra tutti gli iscritti della stessa, a patto che siano sostenuti dall'appoggio di almeno tre Associazioni comunali tra cui quella di provenienza.
 - Esaurite eventuali dichiarazioni di voto l'Assemblea provvede alla nomina di due scrutatori e quindi il presidente di seduta dichiara aperte le votazioni che dovranno svolgersi per mezzo di schede su cui risultino prestampati i nomi dei candidati.
 - Viene proclamato eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i primi candidati con uguali preferenze.
- d. Il presidente di Federalberghi Garda Veneto rimane in carica fino alla elezione del nuovo presidente.

VERBALI DELLE RIUNIONI

Approvato da Assemblea straordinaria 02.12.2009

- a. Di ogni seduta dovrà essere redatto sintetico verbale a cura del segretario, sottoscritto da egli e dal presidente, da riportare su apposito libro tenuto a disposizione presso la sede.
- b. Il verbale dovrà essere redatto e tenuto con le modalità di cui sopra anche nel caso di registrazione della seduta su supporto magnetico.

Garda, 2 dicembre 2009

Aggiornato 27.04.2011